



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell'adunanza pubblica del 7 settembre 2017

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

Con la deliberazione n. 101/2016/PRSP, depositata il 21 dicembre 2016, la scrivente Sezione regionale di controllo ha accertato l'illegittima costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Loano (SV), per gli anni 2010 e 2011, derivante dall'inserimento della somma complessiva di euro 66.658,85 senza la prescritta attestazione, da parte del Servizio di controllo interno, della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, venutesi a formare a seguito di processi di riorganizzazione di varie attività amministrative, nonché dell'accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità prodromici all'inserimento della somma nel fondo. Pertanto, la predetta deliberazione

ha invitato il Comune di Loano ad intraprendere, negli anni 2017 e 2018, le azioni di recupero delle sopra citate somme, illegittimamente affluite, negli esercizi 2010 e 2011, ai fondi per la contrattazione integrativa.

Le misure in discorso andavano comunicate alla scrivente Sezione entro il termine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, come prescritto dall'articolo 148-*bis* del d.lgs. 267 del 2000. Preso atto che il termine per l'adozione delle ridette azioni è scaduto, il magistrato istruttore, con istanza del 31 agosto 2017, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare un'adunanza pubblica al fine di esaminare, previa convocazione del Comune interessato, l'effettiva attivazione delle sopra esposte misure di recupero.

Il Sindaco, con nota del 5 settembre 2017, ha inviato una relazione, corredata dai necessari allegati, esplicitante le azioni programmate al fine di recuperare le risorse affluite in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa degli esercizi 2010 e 2011.

All'adunanza pubblica del 7 settembre 2017 è intervenuto, in rappresentanza del Comune di Loano, il dirigente del servizio personale dott. Luigi Soro.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi



trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I. La valutazione della Sezione sulle azioni di recupero programmate dal Comune di Loano.

La relazione inviata dal Comune di Loano, in data 5 settembre 2017, illustra, corredata di allegati e prospetti di calcolo, le azioni che l'Amministrazione ha intrapreso al fine di recuperare le risorse finanziarie che la deliberazione della scrivente Sezione regionale di controllo n. 101/2016/PRSP ha accertato essere illegittimamente affluite ai fondi per la contrattazione integrativa degli anni 2010 e 2011 (per un ammontare complessivo pari ad euro 66.658,65).

Il documento ricorda, in primo luogo, come la Giunta comunale, con deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 (avente ad oggetto "*Personale - Indirizzi alla delegazione trattante sulla contrattazione decentrata per l'anno 2017*"), abbia invitato l'Ufficio del personale a valutare prioritariamente, quale modalità di recupero, fra le opzioni indicate nella citata deliberazione n. 101/2016/PRSP (aventi fonte in precise disposizioni normative) l'utilizzo delle facoltà attribuite dall'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, e, in via subordinata, quelle indicate dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014.

Appare, in proposito, opportuno ricordare come il citato art. 4 d.l. n. 16/2014 abbia introdotto varie disposizioni, limitate a regioni ed enti locali, tese, da un lato, ad ampliare l'arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2) e, dall'altro, a "*sanare*", entro un arco temporale predeterminato, l'eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest'ultimo o con la stessa legge (comma 3).

Una disciplina simile a quella dettata dai citati commi 1 e 2 del decreto-legge n. 16/2014 è stata recentemente introdotta, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 40, comma 3-*quiquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 75 del 2017 (norma che, invece, nella formulazione previgente, imponeva il recupero integrale

delle risorse affluite in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa nella "sessione negoziale successiva").

Il primo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 16/2014, applicabile *ratione temporis* alle azioni adottate dal Comune di Loano, dispone che le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, con graduale riassorbimento (mediante quote annuali, e per un numero massimo corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli). In questa ipotesi, la norma impone agli enti locali, altresì, di adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire a regime la congruità della propria spesa per il personale, garantendo la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri indicati dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 263, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (per approfondimenti sul punto può farsi rinvio alla recente deliberazione della scrivente Sezione n. 64/2017/PAR).

Il secondo comma del riferito art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, sempre al fine di recuperare le risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL o in violazione di norme di finanza pubblica (aventi fonte, per esempio, nel quadriennio 2011-2014, nell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), introduce una disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo dell'esposto comma 1 dell'art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Come palesato nella relazione prodotta dal Comune, il legislatore ha introdotto in seguito ulteriori facoltà per il recupero delle predette somme, permettendo, da un lato, una proroga quinquennale del percorso di recupero (art. 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017) e, dall'altro, consentendo la possibilità di utilizzare i risparmi conseguiti (e certificati dall'organo di revisione) dalla riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali o dal mancato utilizzo o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali concesse dalla legge (art. 1, commi 221, 226 e 228, della legge n. 208/2015). In particolare, l'art. 1, comma 226 della legge n. 208/2015, norma di cui il Comune di Loano intende avvalersi per adeguarsi al dispositivo della deliberazione della scrivente Sezione n. 101/2016/PRSP, permette alle regioni ed agli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica (non solo quelli prescritti dal precedente patto di stabilità interno, oggi saldo finanza pubblica, ex art. 1, commi 463 e seguenti, legge n. 232/2016) di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del precedente comma 221 (riduzione della dotazione organica dei dirigenti) e dall'applicazione del



successivo comma 228 (norma che stabilisce i contingenti assunzionali degli enti locali per il triennio 2016-2018), in entrambi i casi previa certificazione dell'organo di revisione.

Nello specifico, il citato art. 1, comma 228, prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (regioni ed enti locali aventi popolazione superiore ai 1.000 abitanti), possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (percentuale più elevata, pari al 75 per cento dei risparmi da cessazioni, è concessa agli enti con popolazione fra 1.000 e 10.000 abitanti). In coerenza con la disposta nuova percentuale di contingenti assunzionali, il ridetto comma 228 disapplica, per gli anni 2017 e 2018, la più elevata percentuale di *turn-over* indicata dal comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 concessa agli enti locali la cui incidenza delle spese di personale su quella corrente è pari o inferiore al 25 per cento (dal 2015, 100 per cento dei risparmi da cessazioni), che tornerà ad essere operativa dal 2019. Da tale esercizio, in virtù dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 90/2014, la percentuale di *turn over sale* al 100 per cento dei risparmi da cessazioni per tutti gli enti locali (e, su tale base, come più avanti meglio specificato, il Comune di Loano ha costruito il percorso finanziario di recupero).

L'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, pertanto, ampliando lo spettro delle risorse destinabili al recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso in anni precedenti, impone, all'ente locale che intenda avvalersi di tale facoltà, di rivedere il piano triennale dei fabbisogni del personale, documento nel quale ogni pubblica amministrazione deve esplicitare, in coerenza con i documenti di bilancio ed i limiti alle assunzioni posti da norme di finanza pubblica (quale, appunto, l'art. 1, comma 228 in esame), le assunzioni programmate per il triennio successivo.

In proposito, la relazione del Comune di Loano precisa che, nel momento in cui la scrivente Sezione di controllo adottava la deliberazione n. 101/2016/PRSP, la programmazione delle assunzioni, per il triennio 2017-2019, era contenuta nella deliberazione di Giunta n. 115/2016 (prodotta in allegato). Quest'ultima, per effetto degli indirizzi contenuti nella successiva deliberazione n. 7/2017 (approvata per avviare l'esecuzione delle misure prescritte dalla Sezione), è stata modificata con la deliberazione n. 62 del 14 giugno 2017 (anch'essa prodotta in allegato), che ha disposto di posticipare le decorrenze delle assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni, generando (nel corso del triennio 2017-2019) risparmi fino alla concorrenza (e oltre) delle somme illegittimamente affluite ai fondi per la contrattazione integrativa del personale negli anni 2010 e 2011.

Tradotto in termini finanziari, il piano triennale delle assunzioni del Comune, come modificato con la deliberazione di Giunta n. 62/2017, pur palesando i medesimi risparmi derivanti dalle cessazioni del personale esposti nella precedente delibera n. 115/2016, ipotizza, anno per anno, una spesa per nuove assunzioni inferiore, mostrando, al termine, un saldo positivo di euro 73.839,83, destinato al recupero delle somme contestate.



La tabella che segue costituisce sintesi di quanto contenuto in apposito prospetto allegato.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Risparmi complessivi</u>
Risparmi lordi da cessazioni di personale	-€ 34.342,15	-€ 179.424,98	-€ 314.883,56	
Spese programmate per nuove assunzioni di personale	€ 21.930,03	€ 178.250,74	€ 254.630,09	
Risparmi lordi (da destinare al recupero somme di cui alla delibera della Sezione n. 101/2016/PRSP)	-€ 12.412,12	-€ 1.174,24	-€ 60.253,47	<u>-€ 73.839,83</u>

La tabella sopra esposta evidenzia i risparmi lordi derivanti, nel triennio 2017-2019, dalle cessazioni di personale nell'anno precedente, nonché le spese discendenti dalle programmate nuova assunzioni di personale. La differenza non integra, tuttavia, ancora il risparmio finanziario legittimamente destinabile al recupero delle risorse confluite in eccesso alla contrattazione integrativa. La prima riga della tabella fa riferimento, infatti, ai risparmi complessivi derivanti dalle cessazioni di personale, non alla quota di questi ultimi (c.d. percentuale di *turn over*) destinabile annualmente alle assunzioni (per il 2017 e 2018, pari, come esposto, salvo eccezioni, al 25 per cento dei risparmi da cessazioni, con elevazione al 100 per cento dal 2019). Solo i risparmi derivanti dal differimento o dalla rinuncia dei contingenti assunzionali legittimamente utilizzabili annualmente, infatti, in virtù del combinato disposto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014 e dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, possono essere destinati al recupero dei fondi contrattuali costituiti in eccesso.

Il predetto risparmio finanziario deve essere, inoltre, reale (come reso palese dall'avverbio "effettivamente", contenuto nel comma 226 della legge n. 208/2015). Va premesso, in proposito, come la norma permetta di attribuire risorse destinate alle assunzioni di personale (che, per loro natura, impegnano il bilancio dell'ente per un arco pluriennale indeterminato) al recupero di fondi che, in un predeterminato arco temporale circoscritto (nel caso in esame, due anni), sono stati costituiti in eccesso rispetto alle regole contrattuali o legislative, generando un incremento illegittimo di spesa (nel caso in esame, pari a circa 60 mila euro). Pertanto, in aderenza alla *ratio legis* (che è quella di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti), il *plafond* di spesa annuale destinato alle assunzioni può essere, in tutto o in parte, utilizzato per il ripiano dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso. L'eventuale residua quota continua, invece, a poter finanziare assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o in anni successivi (in

quest'ultimo caso, nei limiti temporali delle facoltà di utilizzo dei c.d. "resti", quali stabilite dall'art. 3, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 90/2014).

Pertanto, al fine di garantire l'effettività del recupero finanziario, la facoltà di utilizzare i contingenti annuali destinati alle assunzioni di personale deve comportare, altresì, la rinuncia (parziale o totale) o il differimento di altre forme di reclutamento, che non impegnano le quote annuali di *turn over*. Si pensi, per esempio, alle assunzioni mediante cessione del contratto (c.d. "mobilità volontaria"), possibili ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, che, in virtù dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, non incidono sui contingenti annuali destinabili alle assunzioni ma solo sui limiti di spesa (per approfondimenti sulla neutralità della mobilità volontaria, può farsi rinvio alle deliberazioni della Sezione Lombardia n. 373/2012/PAR e n. 127/2016/PAR). Ove così non fosse, l'esigenza di garantire un effettivo recupero di carattere finanziario sarebbe frustrata dalla parallela effettuazione di assunzioni di personale mediante la c.d. mobilità, che, in aderenza all'esposto comma 47 della legge finanziaria n. 311/2004, non incidono sui contingenti assunzionali individuati dal comma 228 della legge n. 208/2015.

E' necessario, di conseguenza, che l'ente locale interessato ad utilizzare, ai fini del recupero delle risorse confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione integrativa, i risparmi generati dalla rinuncia o dal differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali annue, garantisca, altresì, un livello complessivo di spesa per il personale, in ogni esercizio del percorso di recupero programmato ai sensi dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, osservante dei limiti legislativi *pro tempore* di finanza pubblica (al momento posti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006) decurtato della quota annua dei risparmi destinati al ripiano dei fondi contrattuali (nel caso del Comune di Loano, tale specifica limitazione finanziaria andrebbe osservata negli esercizi 2017, 2018 e 2109). Solo in tal modo, infatti, è possibile conciliare l'effettività del recupero finanziario con l'utilizzo di risorse (i risparmi da cessazioni di personale legittimamente destinabili alle assunzioni) che non garantiscono che la spesa complessiva per il personale sia complessivamente contenuta entro un livello tale da permettere siffatto ripiano.

In merito all'arco temporale del percorso di recupero, il Comune di Loano ha ritenuto che, avendo optato per l'utilizzo della facoltà di rinuncia o differimento delle capacità assunzionali (art. 1, comma 228, della legge 208/2015), il riassorbimento possa avvenire nell'arco del triennio 2017-2019 in luogo del biennio 2017-2018, pari al numero di anni in cui è stata accertata dalla Sezione l'illegittima costituzione dei fondi per la contrattazione (2010 e 2011), vincolo posto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 16/2014. Il Comune ha evidenziato, infatti, come, oltre alla differente fonte normativa (il comma 208 della legge n. 208/2015, che ha introdotto nuove facoltà rispetto a quelle originariamente consentite dall'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014), ai predetti risparmi di spesa va data evidenza nel piano dei fabbisogni di personale, strumento di programmazione avente per legge (art. 6 d.lgs. n. 165/2001) valenza triennale (in coerenza con il bilancio di previsione).

La Sezione ritiene praticabile il prospettato percorso triennale di recupero, oltre che in ragione degli elementi evidenziati dal Comune, anche in considerazione della natura sempre



triennale della determinazione dei contingenti assunzionali da inserire nella programmazione delle assunzioni. L'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 ha esplicitamente previsto, infatti, che *"a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"*. Come sottolineato anche dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27/2014/QMIG, il legislatore, al fine di facilitare la programmazione del reclutamento del personale (avente, come visto, valenza triennale), ha consentito, al fine di determinare il budget assunzionale annuo, di cumulare anche le risorse a tal fine generabili nel successivo triennio. La conferma sulla visione prospettiva della ridetta facoltà è arrivata poi dal legislatore, che, con l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, ha precisato che *"è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"* (inciso normativo che legittima, invece, l'utilizzo dei resti dei contingenti assunzionali non utilizzati nel triennio precedente). Naturalmente, la possibilità prospettata dal Comune, coerente al collegamento fra lo strumento di recupero finanziario utilizzato (la rinuncia/differimento alle facoltà assunzionali) ed i suoi limiti intrinseci (l'arco triennale di programmazione delle assunzioni e di generazione dei contingenti finanziari utilizzabili a tal fine) non può non osservare, tuttavia, altresì, la scadenza del mandato politico-amministrativo dell'ente locale proponente il piano di rientro (nel caso di specie, a fronte di un percorso di recupero nel triennio 2017-2019, il rinnovo degli organi politici è previsto per il 2020).

Il Comune di Loano, in aderenza alla lettera dei commi 226 e 228 dell'art. 1 della legge 208/2015 (la relazione cita, a conforto, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 98/2017/PAR), precisa, poi, come già accennato, che la quota di risparmio derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2017-2019, che è possibile utilizzare per compensare i fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso in anni precedenti, è integrata, unicamente, da quella legittimamente destinabile alle assunzioni (in base alle vigenti regole di finanza pubblica) nel medesimo triennio 2017-2019.

La tabella che segue (sintesi di specifico prospetto allegato alla relazione) espone, pertanto, i contingenti di personale assumibile (in base alle attuali regole legislative del c.d. *turn over*) e l'ipotizzata decurtazione necessaria al recupero delle risorse affluite ai fondi per la contrattazione integrativa.

€ 39.887,30	Budget assunzionale 2017, derivante da cessazioni di personale nel 2016 (comprensivo dei resti non utilizzati nel 2015 e nel 2016)
€ 20.456,69	Budget assunzionale 2018 (derivante da cessazioni di personale nel 2017)
€ 149.231,04	Budget assunzionale 2019 (derivante da cessazioni di personale nel 2018)
€ 209.575,03	Totale budget assunzionale disponibile nel triennio 2017-2019
-€ 66.658,85	<u>Somme da recuperare in esecuzione alla deliberazione n. 101/2016/PRSP</u>
€ 142.916,18	Budget assunzionale residuo utilizzabile nel corso del triennio 2017-2019

Lo schema espone un "taglio del turn over" effettuato in maniera indistinta sulla somma della dotazione triennale 2017-2019, con ciò richiamando le indicazioni (e le opportunità) offerte dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 27/2014/QMIG, in base a cui "dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo ... della spesa ...".

La relazione puntualizza, inoltre, che il calcolo dei contingenti assunzionali disponibili nel triennio 2017-2019 (c.d. percentuale di *turn over*) è stato effettuato in base alle norme di finanza pubblica esposte nella tabella seguente (riferite, *ratione temporis*, agli esercizi 2017, 2018 e 2019).

CALCOLO DEL TURN OVER	NORMA DI RIFERIMENTO
per gli anni 2014-2015 (rilevanti ai fini del calcolo dei c.d. "resti")	Art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014
per il 2016-2017-2018	Art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall'art. 16 del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, e con decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96/2017
per il 2019	Art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014

In base alle norme esposte, attualmente vigenti, per l'esercizio 2019 si prevede un innalzamento della percentuale di *turn over* fino al 100% dei risparmi da cessazioni di personale intervenute nel 2018. Tuttavia, la relazione del Comune, preso atto che gli andamenti di finanza pubblica rendono poco verosimile il mantenimento del ridotto valore (anche se i recenti provvedimenti legislativi hanno elevato, sia pure con regole specifiche e temporanee, i contingenti assunzionali degli enti locali), ha applicato prudentemente un principio di cautela, ipotizzando, nel piano, una percentuale di *turn over* per il 2019 pari al 50% dei risparmi da cessazioni (proprio al fine di far fronte ad eventuali modifiche legislative). Trattasi di accorgimento che la Sezione condivide e che, eventualmente, necessiterà di tempestiva variazione nel caso in cui la percentuale di *turn over* per il 2019 venga modificata dal legislatore ad un livello ancora inferiore.

Il definitivo programma di recupero finanziario proposto dal Comune, come rideterminato a seguito dell'esposta forma di cautela, viene sinteticamente illustrato nella seguente tabella (in sottolineato le voci mutate rispetto a quella precedente).

€ 39.887,30	Budget assunzionale 2017 derivante da cessazioni di personale nel 2016 (comprensivo dei resti non utilizzati nel 2015 e nel 2016)
€ 20.456,69	Budget assunzionale 2018 (derivante da cessazioni di personale nel 2017)
€ 74.615,52	Budget assunzionale 2019 (derivante da cessazioni di personale nel 2018),

	decurtato al 50%
<u>€ 134.959,51</u>	<u>Totale budget assunzionale disponibile nel triennio 2017-2019</u>
-€ 66.658,85	Somme da recuperare in esecuzione alla deliberazione n. 101/2016/PRSP
<u>€ 68.300,66</u>	<u>Budget assunzionale residuo utilizzabile nel corso del triennio 2017-2019</u>

Il Comune di Loano, oltre a recuperare le risorse finanziarie confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione del 2010 e 2011, intende in tal modo conservare, nel triennio 2017-2019, facoltà assunzionali per circa 68 mila euro, che rappresentano una percentuale poco sopra il 20% del valore complessivo dell'originario piano triennale delle assunzioni (in modo da garantire una minima possibilità di assunzioni mediante l'utilizzo dello strumento concorsuale, nel caso in cui le prodromiche procedure di mobilità, utilizzabili, come visto, nei limiti della permanente garanzia del risparmio annuo da conseguire, non dovessero generare una sufficiente provvista di personale). La restante quota di contingenti assunzionali (in particolare, di competenza 2019, derivante dalle cessazioni di personale che interverranno nel 2018) verrebbe, invece, "congelata" ed utilizzata solo dopo l'acquisizione di maggiori certezze in ordine alle regole legislative che varranno dal 2019.

Per concludere, la relazione ricorda che il piano delle assunzioni è un atto soggetto ad aggiornamenti periodici (al momento, il Comune ipotizza, per esempio, un maggior numero di collocamenti a riposo per effetto del DPCM 23 maggio 2017 n. 87, disciplinante le modalità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, e del DPCM 23 maggio 2017 n. 88, disciplinante le modalità per richiedere l'anticipo pensionistico sociale). In tal caso, l'Amministrazione potrà variare il piano triennale dei fabbisogni, destinando i maggiori risparmi ad ulteriori assunzioni, sempre con l'onere di dare evidenza contabile al recupero degli euro 66.658,65 richiesto dalla deliberazione della scrivente Sezione n. 101/2016/PRSP.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base della relazione inviata dal Sindaco del Comune di Loano, in ottemperanza alle prescrizioni disposte, ai sensi dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, con la deliberazione della Sezione n. 101/2016/PRSP

prende atto


delle azioni di differimento delle facoltà assunzionali, utilizzabili in base alle norme di finanza pubblica, programmate nel triennio 2017-2019, al fine di recuperare le risorse finanziarie confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione integrativa negli esercizi 2010 e 2011

riserva


la verifica dell'effettiva attuazione del predetto piano di recupero finanziario in sede di esame dei questionari dell'organo di revisione economico-finanziaria sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, a cui dovrà essere allegata specifica relazione, a firma del responsabile del servizio economico-finanziario e del dirigente dell'ufficio personale, vistata dal revisore dei conti.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Loano e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Comune.

Il magistrato istruttore
Donato Centrone



Il Presidente
Fabio Viola



Depositato in segreteria il 4/10/1
IL FUNZIONARIO PREPOSTO*
(Dott.ssa Antonella Stettina)

